

## Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 27 febbraio 2018, n. 135

**Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile."**

**OGGETTO:** Modifiche ed integrazioni all'allegato alla D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile."

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e successive modifiche;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 17 "Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile";

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**VISTA** la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 concernente: "Legge di stabilità regionale 2016";

**VISTA** la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali già assegnate alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

**VISTA** la D.G.R. n. 63 del 06/02/2018 recante: "Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 17. LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile.";

**CONSIDERATO** che nell'allegato non sono stati trattati taluni aspetti caratteristici del funzionamento delle Zone per l'Allenamento e Addestramento Cani;

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario sostituire il paragrafo O) (Rinnovo-Cessazione-Revoca delle Zone Addestramento Cani) delle “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” della sopra citata D.G.R. n. 63/2018, con il seguente:

- “1. Il consenso da parte del proprietari e/o conduttori dei terreni, è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata dell’ autorizzazione.
2. Qualora il consenso rilasciato preveda il rinnovo, il proprietario/conduttore dei terreni può revocarlo entro sei mesi dalla scadenza dell’ autorizzazione, mediante comunicazione al titolare dell’ autorizzazione e alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. In assenza di revoca nei termini sopra riportati, il consenso si ritiene tacitamente rinnovato.
3. Qualora il consenso rilasciato non preveda il rinnovo e laddove il proprietario/conduttore del fondo sia irreperibile, il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le iniziative poste in essere per rintracciare il proprietario/conduttore del fondo e di agire ai sensi dell’ art.2028 del Codice civile. Laddove il consenso originario preveda una attribuzione economica a favore del proprietario/conduttore del fondo, il richiedente del rinnovo è tenuto ad accantonare una somma corrispondente.
4. La domanda di rinnovo dell’ autorizzazione è presentata alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, a partire da tre mesi antecedenti la data di scadenza dell’ autorizzazione stessa. In caso di presentazione successiva alla scadenza naturale, la domanda è istruita quale richiesta di nuova costituzione per la quale i documenti di cui al paragrafo I), devono essere reiterati.
5. Qualora il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che “*nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto e di diritto della Z.A.C.*”, nonché quanto previsto al punto 3 ove applicabile, la documentazione di cui al paragrafo I) può essere omessa. Qualora siano intervenute modificazioni della Z.A.C., il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulti agli atti della Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura.
6. È ammissibile la richiesta di rinnovo anche per le Z.A.C. che, a seguito di revoche dei consensi, abbiano subito una riduzione del territorio non superiore al 5%. In tal caso, l’ estensione delle aree per le quali sia stata data revoca non è conteggiata ai fini del rinnovo dell’ autorizzazione.
7. Qualora la Z.A.C. ricada del tutto o in parte in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), alla richiesta di rinnovo occorre allegare il pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente.
8. L’ Autorizzazione della zona addestramento cani cessa nel caso di rinuncia del titolare dell’ autorizzazione.
9. La revoca dell’ autorizzazione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del gestore alle presenti linee guida e alla normativa vigente.
10. Nel caso di morte dell’ imprenditore agricolo singolo titolare dell’ autorizzazione, è facoltà degli eredi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all’ art.17, comma 1 della L.R. n.17 del 1995, presentare entro 3 mesi alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, istanza al fine di succedere nell’ autorizzazione medesima.”;

**CONSIDERATO** inoltre, necessario inserire dopo il paragrafo V) (Disposizioni finali) il paragrafo “Z (Fase transitoria)” recante:

“Z) (Fase transitoria):

1. Il proprietario/conduttore del fondo che abbia rilasciato il consenso all’ inclusione dello stesso, a titolo gratuito, nella Z.A.C., può revocarlo qualora il soggetto autorizzato ne abbia affidato, a titolo gratuito, la gestione a terzi. La revoca del consenso deve essere comunicata per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul

Bollettino Ufficiale regionale, al soggetto autorizzato ed alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

2. Qualora la gestione della ZAC dovesse essere affidata a terzi, a titolo gratuito, successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee guida sul Bollettino ufficiale regionale, l'autorizzato è tenuto a darne comunicazione al proprietario/conduttore del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito, entro e non oltre trenta giorni dal suddetto affidamento a terzi. Il proprietario/conduttore del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito può revocarlo entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di suddetta comunicazione.
3. Il soggetto autorizzato, entro i successivi trenta giorni dalla conoscenza della revoca del consenso, comunica alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'interesse alla conferma dell'autorizzazione rilasciata, qualora ne sussistano ancora i requisiti. La Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, verifica la persistenza dei requisiti necessari per ciascuna tipologia di autorizzazione rilasciata (Z.A.C. tipo A, Z.A.C. tipo B).”;

**RITENUTO** opportuno, conseguentemente procedere alla modifica ed integrazione dell'allegato “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” alla D.G.R. n. 63/2018, come sopra richiamato;

### **DELIBERA**

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

procedere alla modifica ed integrazione dell'allegato “LINEE GUIDA - Istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile” alla D.G.R. n. 63/2018, come di seguito riportato:

- 1) Il paragrafo O) (Rinnovo-Cessazione-Revoca delle Zone Addestramento Cani) delle medesime delle “LINEE GUIDA Modalità di istituzione, gestione e funzionamento delle Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, nonché per lo svolgimento di verifiche zootecniche, prove e per le gare cinofile”, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n.63 del 6 febbraio 2018, è così sostituito:

“1. Il consenso da parte del proprietari e/o conduttori dei terreni, è vincolante, anche per gli aventi causa, per la durata dell'autorizzazione.

2. Qualora il consenso rilasciato preveda il rinnovo, il proprietario/conduttore dei terreni può revocarlo entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione, mediante comunicazione al titolare dell'autorizzazione e alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio. In assenza di revoca nei termini sopra riportati, il consenso si ritiene tacitamente rinnovato.

3. Qualora il consenso rilasciato non preveda il rinnovo e laddove il proprietario/conduttore del fondo sia irreperibile, il richiedente del rinnovo dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le iniziative poste in essere per rintracciare il proprietario/conduttore del fondo e di agire ai sensi dell'art.2028 del Codice civile. Laddove il consenso originario preveda una attribuzione economica a favore del proprietario/conduttore del fondo, il richiedente del rinnovo è tenuto ad accantonare una somma corrispondente.

4. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, a partire da tre mesi antecedenti la data di scadenza

dell'autorizzazione stessa. In caso di presentazione successiva alla scadenza naturale, la domanda è istruita quale richiesta di nuova costituzione per la quale i documenti di cui al paragrafo I), devono essere reiterati.

5. Qualora il richiedente del rinnovo dichiari, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che *“nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto e di diritto della Z.A.C.”*, nonché quanto previsto al punto 3 ove applicabile, la documentazione di cui al paragrafo I) può essere omessa. Qualora siano intervenute modificazioni della Z.A.C., il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda di rinnovo, produrre la documentazione di quanto non risulti agli atti della Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura.

6. È ammissibile la richiesta di rinnovo anche per le Z.A.C. che, a seguito di revoche dei consensi, abbiano subito una riduzione del territorio non superiore al 5%. In tal caso, l'estensione delle aree per le quali sia stata data revoca non è conteggiata ai fini del rinnovo dell'autorizzazione.

7. Qualora la Z.A.C. ricada del tutto o in parte in un Sito della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), alla richiesta di rinnovo occorre allegare il pronunciamento relativo alla procedura di valutazione di incidenza reso ai sensi del DPR n. 357/1997 dalla struttura regionale competente.

8. L'Autorizzazione della zona addestramento cani cessa nel caso di rinuncia del titolare dell'autorizzazione.

9. La revoca dell'autorizzazione avviene altresì a seguito delle violazioni da parte del gestore alle presenti linee guida e alla normativa vigente.

10. Nel caso di morte dell'imprenditore agricolo singolo titolare dell'autorizzazione, è facoltà degli eredi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui all'art.17, comma 1 della L.R. n.17 del 1995, presentare entro 3 mesi alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, istanza al fine di succedere nell'autorizzazione medesima.”.

2) Dopo il paragrafo V) (Disposizioni finali) delle suddette Linee guida, è inserito il seguente paragrafo:

“Z) (Fase transitoria):

4. Il proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso all'inclusione dello stesso, a titolo gratuito, nella Z.A.C., può revocarlo qualora il soggetto autorizzato ne abbia affidato, a titolo gratuito, la gestione a terzi. La revoca del consenso deve essere comunicata per iscritto, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida sul Bollettino Ufficiale regionale, al soggetto autorizzato ed alla Regione Lazio – Area Decentrata Agricoltura competente per territorio.

5. Qualora la gestione della ZAC dovesse essere affidata a terzi, a titolo gratuito, successivamente alla pubblicazione delle presenti Linee guida sul Bollettino ufficiale regionale, l'autorizzato è tenuto a darne comunicazione al proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito, entro e non oltre trenta giorni dal suddetto affidamento a terzi. Il proprietario/conducente del fondo che abbia rilasciato il consenso a titolo gratuito può revocarlo entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di suddetta comunicazione.

6. Il soggetto autorizzato, entro i successivi trenta giorni dalla conoscenza della revoca del consenso, comunica alla Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio l'interesse alla conferma dell'autorizzazione rilasciata, qualora ne sussistano ancora i requisiti. La Regione Lazio - Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, verifica la persistenza dei requisiti necessari per ciascuna tipologia di autorizzazione rilasciata (Z.A.C. tipo A, Z.A.C. tipo B).”.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).